

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO "LE IMPLICAZIONI CRIMINOLOGICHE E VITTIMOLOGICHE DEL GIOCO D'AZZARDO"

Tra

la Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...

e

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Sociologia, d'ora in avanti "Dipartimento" (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Giovanni Pieretti, nato a _____ il _____ e domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, sito in Strada Maggiore 45, 40125 - Bologna, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento del 10 novembre 2011,

Vista

la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che prevede che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio";

- l'art. 7 , comma 1, che prevede che "La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
 - a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
 - b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
 - c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani."

Vista

- la delibera del Consiglio del Dipartimento che, in data 10 novembre 2011, ha concesso all'unanimità l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa;

Preso atto

- che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nella persona del Prof. Giovanni Pieretti, Professore ordinario e Direttore del Dipartimento di Sociologia, con nota del 28/09/2011 acquisita al prot. gen. Regionale n. 235909 del 29/09/2011, ha avanzato la richiesta alla Regione di una collaborazione per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo "*Le implicazioni criminologiche e vittimologiche del gioco d'azzardo*" che prevede le seguenti attività:
 - a) ricostruzione delle ricerche e degli studi sul tema sia a livello nazionale che nella letteratura internazionale;
 - b) caratteristiche del fenomeno e sua diffusione entro i confini della regione;
 - c) aspetti normativi e giuridici del gioco d'azzardo tra legalità e illegalità, in rapporto alla regolamentazione del fenomeno sul piano nazionale e su quello locale, con particolare riguardo al ruolo che le amministrazioni comunali possono svolgere nel controllo amministrativo di eventuali illegalità connesse alla pratica del gioco d'azzardo entro la regione Emilia Romagna;
 - d) dinamiche connesse alla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle attività del riciclaggio e dell'usura. Approfondimento dell'intreccio tra mercato legale

- e illegale; ricostruzione degli indicatori di infiltrazione del crimine organizzato e/o mafioso nell'offerta di intrattenimento legata al gioco d'azzardo;
- e) implicazioni vittimologiche del fenomeno, con riferimento alle caratteristiche del soggetto dedito a tali pratiche ed al suo nucleo familiare e socio-relazionale (ciò riguardando, ad esempio, le ricadute di tali dinamiche sull'ambito professionale, dello studio, della formazione e del percorso scolastico, delle attività del tempo libero, delle attività creative e realizzatrici della persona). Individuazione dei fattori di rischio e delle condizioni di particolare vulnerabilità che possono contribuire ad una maggiore esposizione ai pericoli del gioco presso talune fasce della popolazione;
 - f) dimensione della dipendenza psicologica del soggetto dedito al gioco d'azzardo patologico;
 - g) ricognizione delle associazioni di volontariato e di terzo settore presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, dedite al contrasto dei fenomeni anzidetti, al sostegno e all'ascolto delle vittime;
 - h) analisi delle politiche di sicurezza, delle azioni di contrasto al fenomeno nelle sue implicazioni illegali e di prevenzione rispetto a condotte criminose, soprattutto per quanto concerne il ruolo delle Polizie Locali e Municipali, tradizionalmente più vicine al tessuto sociale ed ai cittadini;
 - i) valutazione dei risultati ottenuti e formulazione di proposte per le politiche regionali in tema di misure di contrasto e prevenzione;
 - j) predisposizione di un rapporto finale di ricerca condiviso e sua pubblicazione col contributo congiunto di Regione e Dipartimento,

Dato atto

- che la proposta ricevuta da parte di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Sociologia "Achille Ardigò" rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna ed esiste un preciso interesse ed una concreta possibilità da parte della stessa sia a partecipare alla realizzazione della ricerca, sia a co-finanziare le spese per il progetto di cui sopra e che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;
- che la Regione ha valutato di poter prevedere una partecipazione finanziaria di € 12.000,00 a fronte di una spesa prevista di € 19.000,00, che trova copertura finanziaria sul Cap. 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 che è stato dotato della necessaria disponibilità;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Protocollo di Intesa**

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

Il presente Protocollo d'Intesa definisce le modalità di collaborazione e predetermina gli impegni ed i rispettivi oneri che le Amministrazioni firmatarie intendono assumersi in relazione alla necessità di realizzare un'attività di ricerca in ambito criminologico, dal titolo "*Le implicazioni criminologiche e vittimologiche del gioco d'azzardo*".

Articolo 3

Nell'ambito di tale accordo, la Regione Emilia-Romagna si impegna:

- ad assicurare la propria partecipazione finanziaria per la realizzazione del suddetto progetto, assumendo a proprio carico l'onere di € 12.000,00 a fronte di una spesa prevista di € 19.000,00;
- a partecipare alla progettazione di dettaglio e al coordinamento della ricerca stessa, al fine di indirizzarla agli obiettivi delle politiche regionali in materia di prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 lett. b, L.R. 3/2011;
- ad assegnare e concedere al Dipartimento la somma di € 12.000,00 a titolo di contributo alle spese necessarie per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: "*Le implicazioni criminologiche e vittimologiche del gioco d'azzardo*";
- a liquidare il contributo, pari all'importo di € 12.000,00 a favore del Dipartimento con le modalità di seguito indicate:
 - la prima tranche, pari al 50% del contributo e corrispondente a € 6.000,00 successivamente alla sottoscrizione del Protocollo, a presentazione da parte del responsabile scientifico, Prof. Costantino Cipolla, di un piano dettagliato delle attività da realizzare e di dichiarazione di inizio attività;
 - la seconda tranche, pari all'ulteriore 50% del contributo e corrispondente a € 6.000,00, a presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute, da vistarsi a cura del responsabile del Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale.

Il Dipartimento, si impegna a:

- realizzare le attività previste in stretto coordinamento con il Servizio politiche per la sicurezza e della polizia locale, nella persona del suo Responsabile;
- a documentare al termine della ricerca, tutto quanto ritenuto idoneo dalla Regione Emilia-Romagna al fine di comprovare il regolare svolgimento dell'attività prevista;
- a rendicontare le spese sostenute, secondo quanto previsto al punto precedente.

Articolo 4

Le parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro misto, di rappresentanti di entrambi le istituzioni firmatarie del presente Protocollo, che avrà il compito di coordinare le attività e condividere la puntuale realizzazione delle stesse.

Articolo 5

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati sviluppati nell'ambito delle attività spettano al Dipartimento che si riserva il diritto di utilizzazione scientifica in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche, dei risultati oggetto dell'attività. Le parti concordano sulla proprietà comune degli elaborati grezzi e dei risultati conseguiti concedendosi fin d'ora reciproca autorizzazione all'utilizzo, congiunto o separato, di tutti i materiali, in coerenza con le finalità pubbliche delle diverse istituzioni coinvolte.

Articolo 6

Il presente protocollo d'intesa tra la Regione e il Dipartimento decorre dalla data di adozione della D.G.R. n. . . .dele deve essere attuato entro il 31/12/2012.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 7

Ciascuna parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute ("informazioni") che abbia ricevuto dall'altra Parte nell'ambito del presente Protocollo. A tale riguardo le Parti riconoscono che le dette informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano: a farne uso esclusivamente per l'esecuzione del progetto; a conservarle con la massima cura e riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di esecuzione della Ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti.

Le Parti sono responsabili del danno che possa derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza.

Articolo 8

Eventuali modifiche alla programmazione delle attività potranno essere concordate tra la Regione ed il Dipartimento, tramite sottoscrizione di apposito verbale, alle seguenti condizioni:

- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto;
- che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione.

Articolo 9

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

Articolo 10

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Bologna,

Per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento
di Sociologia
Il Direttore

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Vicepresidente
